

PROPOSTA DI LEGGE recante: “Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’intervento di novellazione si rende opportuno al fine di semplificare l’iter di designazione del direttore del BURC previsto dal comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti). In particolare, la disposizione attualmente vigente prevede che “Il direttore responsabile del BURC è scelto prioritariamente tra i giornalisti professionisti dell’Ufficio stampa della Giunta regionale in possesso di laurea ed è nominato dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.”.

La formulazione, tra l’altro, non appare del tutto in linea con il comma 1 dello stesso articolo 15, ai sensi del quale “La pubblicazione del BURC è curata dalla struttura regionale competente per l’amministrazione e la redazione del periodico”.

La proposta di modifica del comma 3 prevede, invece, in maniera più che “Il responsabile del BURC è scelto tra i dipendenti di categoria D della Giunta regionale in possesso di laurea ed è nominato dalla Giunta regionale su proposta congiunta del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio.”

Il testo si compone di tre articoli:

- l’art. 1 sostituisce le parole poste all’inizio del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 11/2011, al fine di semplificare e snellire l’iter di designazione ivi previsto e renderlo più coerente con il comma 1 del medesimo articolo 15;
- l’art. 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale dell’intervento di novellazione;
- l’art. 3 prevede l’entrata in vigore anticipata della legge rispetto all’ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “**Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti).**



Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Art.1	L'art. 1 sostituisce le parole poste all'inizio del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 11/2011, al fine di semplificare e snellire l'iter di designazione ivi previsto e renderlo più coerente con il comma 1 del medesimo articolo 15.	I o C	A o P	0
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata delle legge.			0

PROPOSTA DI LEGGE recante: “Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti).

Art. 1

(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11)

1. All’inizio del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti), le parole: “Il direttore responsabile del BURC è scelto prioritariamente tra i giornalisti professionisti dell’Ufficio stampa”, sono sostituite dalle seguenti: “Il responsabile del BURC è scelto tra i dipendenti di categoria D”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

